

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3074 del 04/06/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. Agrisfera soc. coop. agr. - con sede legale in Comune di Ravenna, via Nigrisoli n.46 e attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, biometano, sita in Comune di Ravenna, via Corriera antica snc - Modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE di Ravenna con DET-AMB-2024-6767 del 04/12/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3213 del 03/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. **Agrisfera soc. coop. agr.** - con sede legale in Comune di Ravenna, via Nigrisoli n.46 e attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, biometano, sita in Comune di Ravenna, via Corriera antica snc - **Modifica non sostanziale dell'AUA** rilasciata da ARPAE di Ravenna con DET-AMB-2024-6767 del 04/12/2024.

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTE

- l'AUA rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-6767 del 04/12/2024 a favore della Ditta Agrisfera soc. coop. agr. (**C.F.- P.IVA: 00085770394**) con sede legale in via Nigrisoli n. 46, Comune di Ravenna e attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, biometano, in Comune di Ravenna, via Corriera Antica smc, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/2006 e smi);

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 112 del Dlgs 152/2006 e smi);
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e smi del Regolamento Regionale 19 Marzo 2024 n. 2);

L'istanza presentata dalla Ditta Agrisfera soc. agr. srl (**C.F.-P.IVA: 00085770394**) allo Sportello del Comune di Ravenna in data 06/05/2026, acquisita da questa Agenzia con PG 2026/82453 del 06/05/2026 - pratica Sinadoc 15652/2026, relativa alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2024-6767 del 04/12/2024 e smi, sopra citata, a seguito di variazioni in fase di esecuzioni dei lavori e precisamente:

- mancata demolizione e ricostruzione della prevasca 2;
- modifiche alle dimensioni del bacino impermeabile di stoccaggio delle acque di pioggia;
- modifiche alla vasca di separazione del digestato e relativa piazzola di stoccaggio del digestato separato solido;
- modifiche alla posizione della torcia di emergenza;
- modifiche alla posizione e dimensioni della cabina Remi;
- modifiche alla posizione del compressore booster;
- modifiche al sistema di pretrattamento del biogas a monte dell'impianto di upgrading;
- modifiche al container ex impianto di cogenerazione destinato ad ospitare i quadri elettrici dell'impianto di upgrading;
- modifica all'impianto fotovoltaico;
- modifica alla viabilità interna;

senza apportare modifiche quali quantitative ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella precedente AUA;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti:

- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n.2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. 15652/2026, emerge che:

- la Ditta Agrisfera società agricola srl ha presentato allo Sportello del Comune di Ravenna, all'interno del procedimento di PAS, apposita istanza di modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata da ARPAE con Determina Dirigenziale 2024/6767 del 04/12/2024, a seguito di alcune problematiche sorte in fase di esecuzioni dei lavori;
- L'intervento non comporta modifiche alle matrici sulle emissioni in atmosfera, emissioni odorigene, scarichi idrici e utilizzazione agronomica degli effluenti, ma meri spostamenti di alcuni impianti/apparati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento;

ACCERTATO che la Ditta Agrisfera soc. agricola srl ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 11/05/2026 come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

ACQUISITA la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 21/05/2026 ns PG 2026/93266;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con il rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Agrisfera soc. agr. srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di produzione di biometano sita in Comune di Ravenna, via Corra Antica snc e che verrà rilasciata alla Ditta all'interno della procedura abilitativa semplificata (PAS) in capo al Comune di Ravenna;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) ;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) e n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA (ora SAE Ravenna);

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

## DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUA per modifica NON SOSTANZIALE della precedente rilasciata** da ARPAE con DET-AMB-2024-6767 del 04/12/2024 a favore di **Agrisfera soc. agr. srl (C.F.-P.IVA: 00085770394)** con sede legale in Comune di Ravenna, via Nigrisoli n. 46 e attività di produzione di biometano in Comune di Ravenna, via Corriera Antica snc, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE AMBIENTALE	TITOLO DI CUI ALL'ART. 3 C. 1 D.P.R. 59/2003	ENTE COMPETENTE
Aria	a. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Effluenti di allevamento	b. Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/06	ARPAE

2. **Rispetto alla matrice "Scarichi idrici" si evidenzia che la rete fognaria attuale sarà interessata dalle seguenti modifiche per renderla funzionale al nuovo assetto:**

- adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a seguito dell'aumento della superficie impermeabilizzata da circa 7.575 mq a 16.616, dovuta alla costruzione di nuove opere quali digestore anaerobico, vasca di stoccaggio del digestato chiarificato, platea di stoccaggio del digestato separato, trincee insalati e pavimentazione di transito;
- viene **modificato il bacino impermeabile di stoccaggio delle acque di pioggia con un incremento del volume del bacino impermeabile di raccolta delle acque meteoriche: 4800 mc** realizzato con argini in terra e rivestimento interno con telo in HDPE spessore 2 mm con dimensioni pari a 70 m x 30 m x 2.3 m di altezza, franco di sicurezza di almeno 70 cm. Perimetro recintato per questioni di sicurezza;
- ampliamento della rete raccolta eluati per via della costruzione delle due nuove trincee di deposito delle biomasse.
- La rete di raccolta delle acque reflue domestiche non subirà modifiche: le acque provenienti dal servizio igienico sono preventivamente trattate all'interno di degrassatore e fossa Imhoff, dopodiché convogliate all'interno di una vasca a tenuta e smaltite come rifiuto attraverso ditte esterne autorizzate.
- La Ditta dovrà presentare, **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento dell'AUA, un aggiornamento del Piano di gestione delle aree scoperte redatto come unico documento e che includa, oltre la pulizia della viabilità interna e delle trincee, la manutenzione e pulizia delle varie reti fognarie afferenti al bacino di laminazione ed al bacino stesso. Si sottolinea che il presente "Piano" viene richiesto non ai sensi della DGR 286/05 ma in quanto, seppur non siano presenti scarichi di "acque" nel reticolo idrografico superficiale, è necessario che le acque in ingresso al bacino di laminazione non contengano una quantità significativa di sostanza organica che può originare fermentazione ed odori, soprattutto nella stagione primaverile/estiva. Dal

suddetto "Piano" dovrà essere stralciata la check list dei reflui domestici in quanto non pertinente con lo scopo del documento.

3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nell'AUA di cui alla determina ARPAE DET-AMB-2024-6767 del 04/12/2024, non oggetto della presente.**
4. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
5. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
  - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
6. DI DARE ATTO che la presente AUA per modifica non sostanziale è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
7. Di MANTENERE invariata la **validità dell'AUA** fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta (04/12/2024)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al Comune di Ravenna, da ricomprendere all'interno del procedimento di PAS. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE competente per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna  
Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**Emissioni in atmosfera ai sensi****(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**■ **INTRODUZIONE**

<b>Ditta</b>	AGRISFERA SOC. AGR. SRL
<b>Impianto</b>	Attività di produzione di biometano
<b>Ubicazione</b>	Comune di Ravenna, via Corriera Antica snc

**PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

- Agrisfera soc. coop. agricola è una ditta titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, biometano, sito in Comune di Ravenna, via Corriera Antica snc.
- L'istanza di PAS di cui la presente AUA costituisce un endoprocedimento, ha lo scopo di apportare alcune modifiche non sostanziali, a seguito di variazioni in fase di esecuzione dei lavori;

L'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata dalla Società Agrisfera soc. coop. agricola per l'effettuazione dei seguenti interventi:

- mancata demolizione e ricostruzione della prevasca 2;
- modifiche alle dimensioni del bacino impermeabile di stoccaggio delle acque di pioggia;
- modifiche alla vasca di separazione del digestato e relativa piazzola di stoccaggio del digestato separato solido;
- modifiche alla posizione della torcia di emergenza;
- modifiche alla posizione e dimensioni della cabina Remi;
- modifiche alla posizione del compressore booster;
- modifiche al sistema di pretrattamento del biogas a monte dell'impianto di upgrading;
- modifiche al container ex impianto di cogenerazione destinato ad ospitare i quadri elettrici dell'impianto di upgrading;
- modifica all'impianto fotovoltaico;
- modifica alla viabilità interna;

Le variazioni sopra richiamate, non comportano modifiche quali-quantitative alle matrici ambientali già autorizzate.

## A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

### PUNTO DI EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	450	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

NOx	190	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc
COV (espressi come C-organico Totale escluso il metano) *	40	mg/Nmc
SOx	60	mg/Nmc
HCl	2	mg/Nmc

\*escluso il metano.

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

### PUNTO DI EMISSIONE E2 – OFFGAS UPGRADING

Portata massima	450	Nmc/h
Durata	24	h/g
Altezza minima	3	m
Temperatura	50	°C

### PUNTO DI EMISSIONE E3 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima	1200	Nmc/h
Durata	2	h/g
Altezza minima	10	m
Temperatura	900	°C

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di

Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

2. La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche. Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le differmità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per il punto di emissione E1 afferente all'impianto di cogenerazione, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
  - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massima imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. **DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto **il 31/12/2026**. Entro tale data, la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
6. Di indicare, per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione E1**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;**
- **I periodi di utilizzo della torcia (E3).**

### **C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE**

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
3. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

## E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

## F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di

sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

## G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1, **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR,etc.)
Umidità - Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione di massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossido di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espresso come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N <sub>2</sub> O)	UNI EN ISO 21258:2010

Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Metano	UNI EN ISO 25140:2010; UN EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25139:2011
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*) UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2: 2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazione >20 mg/mc)
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per emissioni/flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuno accorgimenti tecnici in relazione alle caratteristiche dell'emissione.</p>	

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

7. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e gestione digestato

(Art.112 del Dlgs n.152/2006 e smi)

### ■ INTRODUZIONE

<b>Ditta</b>	AGRISFERA SOC. AGR. SRL
<b>Impianto</b>	Attività di produzione di biometano
<b>Ubicazione</b>	Comune di Ravenna, via Corriera Antica snc

### PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

STATO FINALE dopo la conversione e il potenziamento dell'impianto di produzione di energia da biogas a produzione di biometano

La modifica della ricetta di alimentazione è volta a garantire una produzione di biometano pari a **380-400 Smc/h** e prevede, rispetto a quanto precedentemente autorizzato con DET-AMB-2022-1978 del 20/04/2022, un incremento della quantità di biomasse in ingresso da 27.000 a 57.000 tonnellate/anno e delle variazioni nella sua composizione:

- vengono aggiunte altre tipologie di effluenti quali pollina, liquame avicolo e letame suino oltre al liquame e letame bovino già previsti in autorizzazione;
- i sottoprodotti agroindustriali si limiteranno alle polpe surpressate e agli sfarinati di cereali;

Il digestato grezzo sarà stoccato per un periodo non inferiore a 30 gg in una vasca di stoccaggio dotata di cupola gasometrica che verrà ricavata dalla vasca di stoccaggio del digestato liquido esistente.

In uscita da questa prima vasca il digestato può prendere due vie:

- a) invio alla sezione di separazione:** il digestato viene convogliato ai due separatori (nuovo ed esistente);
- b) invio alla vasca di stoccaggio finale;**

**Trattamento di separazione:** considerando una ripartizione del 70% nella frazione liquida e del 30% nella frazione solida si avranno circa 30.861,10 ton di digestato chiarificato e 13.226,19 ton di digestato solido.

**Il digestato liquido** potrà essere inviato alla vasca di stoccaggio oppure ricircolato in testa all'impianto. La nuova vasca di stoccaggio del digestato chiarificato sarà di diametro pari a 36 m, altezza 6 e provvista di tenda antiodore.

Si ricorda che sono presenti, in altro sito, n. 2 ulteriori vasche di stoccaggio del digestato chiarificato, entrambe di diametro 36 m ed altezza 6 m, ubicate in aziende di proprietà Agrisfera, in prossimità dei lotti sui quali si andrà a fare utilizzazione agronomica del digestato: Conventello e San Romualdo.

**Il digestato separato solido** potrà essere utilizzato nell'impianto di digestione aerobica, come substrato, oppure potrà essere avviato a utilizzazione agronomica.

Il nuovo stoccaggio previsto sarà adiacente alla nuova vasca di stoccaggio di digestato liquido di dimensioni utili pari a 42 m x 20 m x 3,5 m che, insieme alla platea esistente, ubicata in via Chiavica Fenaria, di dimensioni utili pari a 50 m x 17 m x 3,5 m, garantisce un tempo di stoccaggio superiore a 90 gg. Da quanto dichiarato nell'AUA n. DET - AMB - 2024 - 6767 del 04/12/2024, risulta che la Ditta ha in disponibilità di spandimento i terreni necessari alla distribuzione dell'azoto prodotto nel nuovo assetto che sarà pari a 332.251,71 kg.

## **PRESCRIZIONI**

1. Gli effluenti palabili (letame bovino e pollina) saranno depositati nella trincea coperta dedicata per un massimo di 72 h prima di procedere al caricamento, il **quantitativo massimo istantaneo previsto è di 500 ton**;
2. Si chiede di provvedere, prima dell'avvio dell'attività, all'effettuazione della relazione di collaudo delle vasche di stoccaggio di digestato liquido di nuova realizzazione;
3. Lo stoccaggio di digestato solido di nuova realizzazione e la platea esistente dovranno essere necessariamente coperti nel rispetto della DGR 1495/2011;
4. L'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n. 2/2024, in particolare relativi all'obbligo di comunicazione di tenuta del Registro delle utilizzazioni;
5. A completamento degli interventi dovrà essere presentata la comunicazione aggiornata di utilizzo agronomico del digestato;
6. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale 10 Marzo 2024 n.2, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**